

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1297/2003 della Commissione, del 22 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1298/2003 della Commissione, del 22 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari «Φοινίκι Λακωνίας» («Finiki Lakonias») ...** 3
- Regolamento (CE) n. 1299/2003 della Commissione, del 22 luglio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ..... 5
- Regolamento (CE) n. 1300/2003 della Commissione, del 22 luglio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 7
- ★ **Direttiva 2003/70/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo <sup>(1)</sup> .....** 9

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2003/529/PESC:

- ★ **Decisione RDC/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2003, relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo .....** 13

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/530/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte</b> .....	15
2003/531/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2003, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio</b> .....	17
<b>Commissione</b>	
2003/532/CE:	
★ <b>Raccomandazione della Commissione, del 10 luglio 2003, Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 2253]</b> .....	19
2003/533/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 2561]</b> .....	33
2003/534/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le malattie trasmissibili in esse elencate e che modifica la decisione 2002/253/CE per quanto riguarda la definizione dei casi per le malattie trasmissibili <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 2301]</b> .....	35
2003/535/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che modifica la decisione 2003/218/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 2601]</b> .....	40
2003/536/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2003) 2587]</b> .....	42
<hr/>	
<i>Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea</i>	
★ <b>Azione comune 2003/537/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e modifica l'azione comune 2002/965/PESC</b> .....	45

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1297/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 luglio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 22 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	096	56,8
	999	56,8
0707 00 05	052	112,2
	999	112,2
0709 90 70	052	90,7
	999	90,7
0805 50 10	052	51,2
	388	51,4
	524	61,6
	528	53,8
	999	54,5
0806 10 10	052	155,0
	624	133,3
	999	144,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,0
	400	97,4
	508	84,9
	512	92,0
	528	68,1
	720	63,7
	804	106,8
	999	85,6
0808 20 50	052	110,0
	388	94,9
	512	85,8
	528	44,5
	800	169,8
	999	101,0
0809 10 00	052	103,9
	064	140,1
	094	127,0
	999	123,7
0809 20 95	052	291,5
	400	276,0
	404	252,6
	999	273,4
0809 40 05	060	99,4
	064	89,1
	094	90,9
	999	93,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2003 DELLA COMMISSIONE**  
del 22 luglio 2003

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari «Φοινικί Λακωνίας» («Finiki Lakonias»)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Φοινικί Λακωνίας» («Finiki Lakonias») come denominazione d'origine protetta.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è stato constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento stesso, ossia che comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.
- (3) Una dichiarazione di opposizione è stata inviata alla Commissione dall'Italia, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>. Tale opposizione, riguardante la disposizione contemplata nel disciplinare di produzione secondo la quale l'imbottigliamento dell'olio è consentito anche al di fuori della zona geografica definita, è stata ritenuta inaccettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato, in quanto non dimostra l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento. Nessun'altra dichiarazione di opposizione è stata trasmessa alla Commissione in merito alla denominazione Φοινικί Λακωνίας (Finiki Lakonias) in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- (4) La denominazione di cui trattasi può pertanto essere iscritta nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in qualità di denominazione d'origine.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento; la suddetta denominazione è iscritta nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette come denominazione d'origine protetta (DOP) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 180 del 26.6.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 19.7.2003, pag. 12.

## ALLEGATO

## PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

**Grassi***Olio di oliva*

GRECIA

— «Φοινίκι Λακωνίας» («Finiki Lakonias») (DOP)  

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 luglio 2003**

**che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2003.

Esso si applica dal 23 luglio al 6 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 22 luglio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 23 luglio al 6 agosto 2003				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,93	13,14	22,46	11,99
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	7,95	7,29
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—



**REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 luglio 2003**  
**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 22 luglio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	16,68	7,97
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	16,68	14,27
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	16,68	7,77
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	16,68	13,75
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	18,39	17,53
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	18,39	12,09
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	18,39	12,09
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,18	0,46

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**DIRETTIVA 2003/70/CE DELLA COMMISSIONE****del 17 luglio 2003****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/68/CE <sup>(2)</sup> della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, fissa un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, sono stati designati i seguenti Stati membri relatori i quali hanno presentato alla Commissione i relativi rapporti di valutazione e raccomandazioni, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92: mecoprop: Stato membro relatore Danimarca, tutte le informazioni sono state presentate il 31 agosto 1999; mecoprop-P, Stato membro relatore Danimarca, tutte le informazioni sono state presentate il 7 gennaio 1999; propiconazolo: Stato membro relatore Svezia, tutte le informazioni sono state presentate il 30 novembre 1998.
- (3) Tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) Per tutte le sostanze attive il riesame si è concluso il 15 aprile 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo.

- (5) Dal riesame di mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo non sono emerse perplessità o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
- (6) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.
- (7) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È pertanto opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo, salvo le informazioni di carattere riservato, sia tenuto disponibile o reso disponibile dagli Stati membri per consultazione da parte di eventuali interessati.
- (8) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
- (9) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo, e in particolare per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti tali sostanze attive, stabilite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.
- (10) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2004.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo allo scopo di accertare che siano soddi-

fatte le condizioni riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 novembre 2004.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente mecoprop, mecoprop-P o propiconazolo come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 maggio 2008.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2004.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«56	Mecoprop CAS 7085-19-0 Numero CIPAC 51	(RS)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico	930 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mecoprop, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio; ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
57	Mecoprop-P CAS 16484-77-8 Numero CIPAC 475	(R)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico	860 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mecoprop-P, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
58	Propiconazolo CAS 60207-90-1 Numero CIPAC 408	(±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazolo	920 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propiconazolo, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi del terreno per dosi di applicazione superiori a 625 g i.a./ha (p.es. negli impieghi su tappeti erbosi); le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi (ad esempio il ricorso all'applicazione localizzata).</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE RDC/2/2003 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 luglio 2003

relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo

(2003/529/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, ultimo comma,

*Articolo 1*

vista l'azione comune 2003/423/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

**Costituzione**

Con la presente decisione è costituito un Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, in appresso denominato «il CoC».

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 10 dell'azione comune 2003/423/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un Comitato dei contributori qualora i paesi terzi fornissero contributi militari significativi.

*Articolo 2*

(2) Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza e di Bruxelles sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un Comitato dei contributori.

**Funzioni**

Il mandato del CoC è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza (7, 8 e 9 dicembre 2000) e di Bruxelles (24-25 ottobre 2002).

(3) Il Comitato dei contributori svolge un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'operazione. Il Comitato costituisce la principale sede in cui gli Stati contributori discutono collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal Comitato dei contributori.

*Articolo 3*

**Composizione**

(4) Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione,

1. I membri del CoC sono:

— i rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'UE,

— i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono significativi contributi militari, menzionati nell'allegato.

2. Il DGEUMS e il comandante dell'operazione sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.

<sup>(1)</sup> GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50.

*Articolo 4***Presidenza**

Ai sensi delle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza e fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal segretario generale/alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza, assistito dal CEUMC o da un suo rappresentante.

*Articolo 5***Riunioni**

1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza.
2. La presidenza distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. I risultati dei lavori sono distribuiti dopo ogni riunione.
3. Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione o altre persone a parti specifiche delle discussioni.

*Articolo 6***Procedura**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 e ferme restando le competenze del Comitato politico e di sicurezza e le responsabilità del comandante dell'operazione,
  - quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione,
  - quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.

L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

2. La presidenza determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.
3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del Comitato.

*Articolo 7***Riservatezza**

1. Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC sono in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

*Per il Comitato politico e di sicurezza*

*Il Presidente*

M. MELANI

---

*ALLEGATO***ELENCO DEI PAESI TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3**

- Brasile
  - Canada
  - Sudafrica
-



## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2003

## sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte

(2003/530/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

- (1) L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale attualmente stabilita dal regolamento (CE) n. 1255/1999<sup>(1)</sup> ha dichiarato applicabili al mercato del latte gli articoli 87, 88 e 89.
- (2) Nel periodo dal 1995/1996 al 2001/2002, i produttori italiani di latte hanno prodotto quantitativi di latte superiori a quelli di riferimento e devono versare alla Comunità un importo pari a 1 386 475 250 EUR a titolo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituito conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92<sup>(2)</sup>.
- (3) A seguito di sospensioni dei pagamenti che i suddetti produttori hanno ottenuto dai tribunali amministrativi nazionali, le autorità italiane non hanno riscosso gran parte di tale importo.
- (4) L'attuale situazione italiana è caratterizzata dal fatto che la riscossione del prelievo supplementare incontra una serie di difficoltà le quali hanno prodotto, in particolare, un vasto numero di cause pendenti che può continuare a ritardare gli effettivi pagamenti ancora per molto tempo.
- (5) Per risolvere questo contenzioso ed eliminare le tensioni sociali attualmente esistenti, le autorità italiane prevedono di adottare misure che consentano ai suddetti produttori di latte di saldare il debito restante mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi.
- (6) A tal fine le autorità italiane intendono concedere ai produttori in questione un aiuto statale, per cui la Repubblica italiana si sostituirebbe ai produttori nel pagamento dell'importo totale da essi dovuto alla Comunità e recupererebbe l'intera somma dagli stessi mediante i pagamenti differiti.
- (7) Il governo italiano si è impegnato ad evitare in avvenire simili problemi imponendo una rigorosa applicazione del prelievo supplementare sulla base di una nuova legge per la futura gestione delle quote latte che prevede un

radicale riesame e ammodernamento delle sue disposizioni di attuazione. Stando alla valutazione della Commissione, tale legge costituisce una corretta base legislativa per l'applicazione del regime e, se pienamente e correttamente attuata, consentirà un buon funzionamento del regime.

- (8) Per evitare ai singoli produttori di latte italiani interessati insostenibili problemi finanziari, che sarebbero probabilmente causati da un immediato recupero globale degli importi dovuti, e quindi allentare le tensioni sociali esistenti, si riconosce l'esistenza di circostanze eccezionali che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 del trattato, autorizzano a considerare l'aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suddetti produttori di latte, sotto forma di anticipi e pagamenti differiti, compatibile con l'organizzazione comune dei mercati, in deroga all'articolo 87 del trattato, sempreché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente decisione.
- (9) A norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione procede all'esame permanente dei regimi di aiuto autorizzati dal Consiglio. Conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE<sup>(3)</sup>, la Commissione vigila sul rispetto delle condizioni alle quali il regime di aiuto è approvato, potendo ingiungere il recupero degli aiuti concessi illegalmente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:

- l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo,
- il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere al 1° gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

*Articolo 2*

La concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1 è condizionata alla dichiarazione dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) dell'importo di 1 386 475 250 EUR, corrisponde al prelievo totale per i periodi di cui all'articolo 1.

L'Italia detrae il debito in essere, corrispondente al prelievo totale aggiuntivo ridotto del prelievo già dichiarato per il periodo fino al marzo 2003 incluso e accreditato al FEAOG, il prelievo già trattenuto nel quadro delle riduzioni degli anticipi mensili nonché il prelievo già trattenuto nel quadro della decisione sulla liquidazione dei conti per gli anni 1995/1996 e 1996/1997, e i relativi interessi, corrispondenti pertanto ad un importo totale di 249 585 217 EUR, dalle spese finanziate dal Fondo, rispettivamente per i mesi di novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005 in tre rate annuali identiche.

L'interesse, calcolato su base mensile, è ridotto dell'interesse già imputato nelle decisioni di liquidazione dei conti relative agli anni 1995/1996 e 1996/1997.

Per i periodi di cui all'articolo 1, sono prese in considerazione le dichiarazioni del prelievo aggiuntivo per i mesi da aprile 2003 in poi, accreditato al Fondo.

*Articolo 3*

Per consentire alla Commissione di assolvere i suoi compiti conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, le autorità italiane competenti riferiscono annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi da esse compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002. La Commissione effettuerà una valutazione delle informazioni fornite e la trasmetterà al Consiglio.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MAGRI

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 16 luglio 2003**  
**relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento**  
**stabiliti in Belgio**

(2003/531/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo belga il 26 maggio 2003,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 26 maggio 2003 il Belgio ha comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un progetto diretto ad applicare fino al 31 dicembre 2005 a talune imprese che beneficiano del riconoscimento quale centro di coordinamento ai sensi del regio decreto («arrêté royal») n. 187 del 30 dicembre 1982 (quale completato o modificato dalla successiva legislazione) che scade tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005, un trattamento fiscale specifico descritto in tale lettera. Con lettera recante la stessa data, registrata presso il segretariato generale del Consiglio il 26 maggio 2003, il Belgio ha presentato al Consiglio una richiesta motivata affinché decida, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato, sulla compatibilità con il mercato comune delle misure che esso progetta d'introdurre.
- (2) I centri di coordinamento in questione assicurano il coordinamento finanziario e amministrativo di gruppi multinazionali.
- (3) Mediante adozione del regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982 (quale completato e modificato dalla legislazione successiva) il Belgio ha istituito un regime fiscale specifico per i centri di coordinamento che tiene conto della particolarità delle loro attività e dell'ambiente internazionale in cui sono svolte tali attività.
- (4) La Commissione europea non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale regime nel 1987 e nel 1990. Essa l'ha riesaminato ai sensi dell'articolo 88 del trattato dopo aver adottato la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese<sup>(1)</sup> e dopo aver esaminato le misure fiscali di deroga alle normali regole fiscali degli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio relativi al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.
- (5) Nell'ambito dei lavori del Consiglio in materia di politica fiscale e del Gruppo «Codice di condotta», il Consiglio del 26 e 27 novembre 2000, in merito allo smantellamento dei regimi potenzialmente dannosi, ha approvato

le conclusioni secondo cui, in ordine alle imprese che beneficiano di regimi dannosi al 31 dicembre 2000, gli effetti di siffatti regimi scadono entro il 31 dicembre 2005, sia che si tratti di regimi accordati per un periodo determinato o meno. Il Consiglio si è inoltre riservato la possibilità di concedere eventualmente una proroga oltre il 31 dicembre 2005 a taluni regimi, per tener conto di circostanze particolari.

- (6) Con decisione del 17 febbraio 2003<sup>(2)</sup> la Commissione ha dichiarato il regime belga dei centri di coordinamento incompatibile con il mercato comune. Ai sensi di tale decisione, il Belgio è tenuto a sopprimere il regime di aiuti in questione o di modificarlo per renderlo compatibile con il mercato comune. Gli effetti del regime possono essere mantenuti fino alla scadenza dell'autorizzazione individuale in corso o fino al 31 dicembre 2010 al più tardi.
- (7) Le imprese riportate nella richiesta del Belgio sono titolari di un'autorizzazione temporanea ma rinnovabile ai sensi del regio decreto n. 187. La loro autorizzazione scade anteriormente al 1° gennaio 2006.
- (8) I gruppi internazionali di cui fanno parte i centri di coordinamento interessati dall'aiuto previsto hanno effettuato ingenti investimenti in tali centri. Senza il nuovo aiuto che il Belgio intende applicare, essi potrebbero essere costretti a porre fine alle loro attività nel suddetto paese.
- (9) La cessazione delle attività dei centri di coordinamento cui si applica il nuovo aiuto avrebbe conseguenze economiche e sociali negative per il Belgio.
- (10) Il nuovo aiuto previsto è temporaneo. Esso è destinato ad evitare perdite irreversibili di attività finanziarie e di posti di lavoro in Belgio e nella Comunità in quanto consentirà ai destinatari di continuare le proprie attività in Belgio almeno durante il periodo necessario a questo paese per attuare altre misure a favore dei centri di coordinamento stabiliti nel suo territorio o ad agevolare la riorganizzazione degli investimenti dei gruppi internazionali in causa, evitando la fine improvvisa di contratti in corso.
- (11) La mancanza di qualsiasi misura fiscale specifica per i centri di coordinamento sino alla data del 31 dicembre 2005 potrebbe invece provocare la fine della fiducia da parte dei gruppi di importanti imprese internazionali nei confronti dello Stato belga ed avere gravi ripercussioni economiche per tale paese anche a lungo termine.

<sup>(1)</sup> GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- (12) Tenuto conto del fatto che, ai sensi della decisione della Commissione del 17 febbraio 2003, gli effetti del regime dei centri di coordinamento possono essere mantenuti sino a scadenze posteriori al 31 dicembre 2005, secondo la scadenza dell'autorizzazione in corso, e che altre decisioni della Commissione concedono termini sino al 31 dicembre 2010 per regimi fiscali particolari concorrenziali di altri Stati membri, l'applicazione delle misure specifiche previste dal Belgio non dovrebbe provocare potenziali distorsioni di concorrenza, sproporzionate ai vantaggi previsti. L'aiuto è d'altro canto compatibile con lo smantellamento equilibrato dei regimi particolari paragonabili degli Stati membri e dei loro territori dipendenti od associati perseguito dal Consiglio nell'ambito dei lavori relativi al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.
- (13) Esistono quindi circostanze eccezionali che consentono di considerare compatibile con il mercato comune il nuovo aiuto previsto dal Belgio a favore dei centri di coordinamento autorizzati alla data del 31 dicembre 2000, la cui autorizzazione scade entro il 1° gennaio 2006 e che consiste nel concedere loro sino al 31 dicembre 2005 il trattamento fiscale descritto nella lettera del governo belga del 26 maggio 2003.
- (14) Data l'urgenza del problema, è necessario concedere una deroga per quanto riguarda il periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Si considera compatibile con il mercato comune l'aiuto che il Belgio intende accordare sino al 31 dicembre 2005 alle imprese che alla data del 31 dicembre 2000 beneficiavano di un'autorizzazione quale «centro di coordinamento» ai sensi del regio-

decreto n. 187 del 30 dicembre 1982 che scade tra il 17 febbraio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e che consiste, in deroga alle norme generali in materia di imposte, nella

- applicazione dell'aliquota normale dell'imposta delle società ad una base di imposizione teorica corrispondente ad una percentuale variabile di certe spese di esercizio (cosiddetto metodo del «cost plus»). Una base di imposizione alternativa è tuttavia adottata quando essa supera la base di imposizione risultante dall'applicazione del metodo «cost plus»; tale base alternativa comprende i vantaggi anormali e gratuiti ricevuti dai centri e le spese non ammesse;
- applicazione di una imposta annua speciale di 10 000 EUR per lavoratore dipendente, con un massimo di 100 000 EUR;
- esenzione dall'imposta fondiaria («précompte immobilier») sugli immobili di cui i centri sono proprietari e che vengono utilizzati per la loro attività professionale;
- esenzione dall'imposta d'acconto mobiliare («précompte mobilier») per quanto riguarda i dividendi, gli interessi e i canoni pagati dai centri, tranne, nel caso degli interessi, quando il beneficiario è soggetto all'imposta sulle persone fisiche o sulle persone giuridiche;
- esenzione dall'imposta d'acconto mobiliare («précompte mobilier») sui redditi che i centri percepiscono da depositi di denaro;
- esenzione dall'imposta di registro dello 0,50 % per i conferimenti ed aumenti di capitale statutario.

#### Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MAGRI

# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2003

### Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali

[notificata con il numero C(2003) 2253]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) <sup>(1)</sup> definisce i requisiti essenziali per la partecipazione delle organizzazioni ad EMAS.
- (2) Il regolamento (CE) n. 761/2001 invita la Commissione a promuovere la coerenza nell'applicazione di EMAS.
- (3) Questa coerenza può essere migliorata fornendo orientamenti sull'elaborazione di una dichiarazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 761/2001, sia alle organizzazioni che ai verificatori ambientali.
- (4) Conformemente al punto 3.3 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 761/2001, le organizzazioni che partecipano ad EMAS possono usare indicatori di prestazioni ambientali per aumentare la chiarezza, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni fornite da un'organizzazione.
- (5) La scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali possono anche aiutare le organizzazioni a capire meglio e migliorare la loro gestione ambientale e le loro prestazioni.

- (6) Nell'allegato I.3 «Orientamenti relativi alla dichiarazione ambientale EMAS» della raccomandazione n. 2001/680/CE <sup>(2)</sup> si annuncia che la Commissione elaborerà a tempo debito orientamenti sulla scelta e sull'uso di indicatori di prestazioni ambientali.
- (7) La scelta e l'uso di indicatori delle prestazioni ambientali devono basarsi su di un equilibrato rapporto tra economicità ed efficacia e sull'adattabilità alle dimensioni, al tipo di organizzazione e alle sue esigenze e priorità.
- (8) Gli orientamenti della presente raccomandazione sono conformi al parere del Comitato istituito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001,

#### RACCOMANDA

1. Per elaborare la dichiarazione ambientale EMAS le organizzazioni possono usare gli indicatori di prestazioni ambientali contenuti nell'allegato I.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1.

## ALLEGATO I

**ORIENTAMENTI SULLA SCELTA E SULL'USO DI INDICATORI DI PRESTAZIONI AMBIENTALI PER IL REGOLAMENTO EMAS****1. Introduzione**

Al punto 3.3 dell'allegato III del regolamento EMAS le organizzazioni che aderiscono al sistema sono invitate ad usare i pertinenti indicatori di prestazioni ambientali.

L'uso degli indicatori ambientali facilita la descrizione delle prestazioni ambientali perché consente di tradurre dati grezzi in informazioni di facile comprensione per il pubblico destinatario. Gli indicatori ambientali riassumono l'ampia serie di dati sull'ambiente in un numero ridotto di pacchetti di informazioni essenziali. In questo modo le organizzazioni possono facilmente quantificare e riportare dati sulle prestazioni ambientali e gestire i loro aspetti e impatti ambientali. Inoltre, anche da parte delle agenzie che forniscono informazioni commerciali o delle imprese di consulenza finanziaria, cresce l'interesse per le prestazioni ambientali.

Creare l'informazione ambientale può essere costoso e chiedere molto tempo. Gli indicatori di prestazioni ambientali devono perciò essere nel contempo economici ed efficaci e adeguati alle dimensioni, al tipo, alle esigenze e alle priorità dell'organizzazione. Essi devono trattare principalmente gli impatti ambientali più significativi e sui quali l'organizzazione può intervenire, a livello di gestione, attività, prodotti e servizi. Essi devono essere sufficientemente sensibili per riflettere i cambiamenti negli impatti ambientali. Le organizzazioni devono inoltre usare in modo ottimale le informazioni ambientali raccolte. Gli indicatori devono quindi rispondere al duplice scopo di coadiuvare la gestione dell'organizzazione e fornire informazioni ai soggetti interessati. In funzione delle capacità e delle risorse di un'organizzazione, l'uso degli indicatori di prestazioni ambientali può inizialmente essere limitato agli aspetti considerati più importanti ed essere poi gradualmente ampliato. Gli indicatori e le unità di misura figuranti nei presenti orientamenti hanno funzione di esempio.

L'allegato II della presente raccomandazione contiene un elenco bibliografico di pubblicazioni e norme che possono essere molto utili alle organizzazioni.

I principi fondamentali alla base dei sistemi di indicatori ambientali sono:

- Comparabilità: gli indicatori devono consentire di effettuare una comparazione e mostrare i cambiamenti avvenuti nelle prestazioni ambientali,
- Equilibrio: tra settori problematici (negativi) e settori promettenti (positivi),
- Continuità: gli indicatori devono basarsi sugli stessi criteri e riferirsi a periodi o unità di tempo comparabili,
- Tempestività: gli indicatori devono essere aggiornati con una frequenza sufficiente per consentire interventi in tempo utile,
- Chiarezza: gli indicatori devono essere chiari e comprensibili.

**2. Categorie di indicatori di prestazioni ambientali**

Di norma si definiscono tre categorie di indicatori ambientali per la valutazione e la notifica delle prestazioni ambientali di un'organizzazione <sup>(1)</sup>.

INDICATORI DI PRESTAZIONI OPERATIVE (OPI)			INDICATORI DI PRESTAZIONI GESTIONALI (MPI)		INDICATORI DELLA CONDIZIONE AMBIENTALE (ECI)	
Indicatori di input	indicatori di impianti fisici e di apparecchiature	Indicatori di produzione (output)	Indicatori di sistema	Indicatori di settore funzionale	Indicatori di comparti ambientali	indicatori di biosfera e antroposfera
Materiali	Progettazione	Prodotti forniti dall'organizzazione	Attuazione di politiche e programmi	Gestione e pianificazione	Aria	Flora
Energia	Installazione	Servizi forniti dall'organizzazione	Conformità	Acquisti e investimenti	Acqua	Fauna

<sup>(1)</sup> Le principali categorie OPI (Operational Performance Indicators), MPI (Management Performance Indicators) e ECI (Environmental Condition Indicators) e la maggior parte delle sottocategorie corrispondono direttamente alle categorie di indicatori pertinenti utilizzate in EN/ISO 14031:1999 «Gestione ambientale — valutazione delle prestazioni ambientali — Orientamenti». Le sottocategorie «Prodotti a sostegno dell'operazione dell'organizzazione», «Trasporto», «Partecipazione dei dipendenti», «Amministrazione e pianificazione», «Acquisti e investimenti» e «Salute e sicurezza» sono specifiche per EMAS.

INDICATORI DI PRESTAZIONI OPERATIVE (OPI)			INDICATORI DI PRESTAZIONI GESTIONALI (MPI)		INDICATORI DELLA CONDIZIONE AMBIENTALE (ECI)	
Indicatori di input	indicatori di impianti fisici e di apparecchiature	Indicatori di produzione (output)	Indicatori di sistema	Indicatori di settore funzionale	Indicatori di comparti ambientali	indicatori di biosfera e antroposfera
Servizi a sostegno del funzionamento dell'organizzazione	Funzionamento	Rifiuti	Prestazioni finanziarie	Salute e sicurezza	Terreno	Esseri umani
Prodotti a sostegno del funzionamento dell'organizzazione	Manutenzione	Emissioni	Partecipazione dei dipendenti	Relazioni comunitarie		Estetica, patrimonio naturale e cultura
	Uso del terreno					
	Trasporti					

*Indicatori di prestazioni operative (OPI).* Si concentrano sugli aspetti connessi con le operazioni di un'organizzazione (compresi attività, prodotti o servizi) e possono trattare argomenti quali emissioni, prodotto e riciclo di materie prime, consumo di carburante del parco auto o consumo di energia.

Gli indicatori di prestazioni operative possono essere suddivisi in indicatori di input, indicatori fisici di impianti e apparecchiature e indicatori di produzione. Essi concernono la pianificazione, il controllo e il monitoraggio degli impatti ambientali delle operazioni dell'organizzazione. Gli indicatori di prestazioni operative sono inoltre uno strumento per comunicare i dati ambientali attraverso relazioni o dichiarazioni ambientali, conformemente al regolamento EMAS. Integrando gli aspetti di carattere economico, essi rappresentano inoltre una base per la gestione dei costi ambientali.

*Indicatori di prestazioni di gestione (MPI).* Si concentrano sulle attività di gestione per fornire il supporto necessario alla riuscita della gestione ambientale e possono, tra l'altro, coprire programmi ambientali, obiettivi e target, formazione, piani di incentivazione, frequenza di audit, ispezioni in loco, amministrazione e relazioni comunitarie.

Questi indicatori servono principalmente come controllo interno e misura delle informazioni, ma da soli non forniscono informazioni sufficienti per dare un quadro preciso delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

*Indicatori della condizione ambientale (ECI).* Forniscono informazioni sulla qualità dell'ambiente che circonda l'organizzazione o sullo stato ambientale locale, regionale o mondiale. Esempi: qualità dell'acqua di un lago vicino, qualità regionale dell'aria, concentrazioni di gas serra o concentrazione di date sostanze inquinanti nel terreno. Sono indicatori a largo spettro e possono servire a concentrare l'attenzione dell'organizzazione sulla gestione degli aspetti ambientali connessi con impatti ambientali significativi.

Le condizioni dei comparti ambientali (aria, acqua, suolo) e i problemi che ne derivano sono spesso influenzati da diversi fattori, come emissioni di altre industrie, abitazioni private o trasporti. I dati sull'ambiente sono in genere rilevati e registrati da istituzioni statali e successivamente sulla base di essi sono elaborati sistemi specifici di indicatori ambientali riferiti ai principali problemi dell'ambiente. Correlati agli obiettivi della politica ambientale, gli indicatori ambientali definiti dalle amministrazioni pubbliche possono aiutare le organizzazioni a stabilire le priorità in termini di propri indicatori e obiettivi, soprattutto quando un'organizzazione è una delle principali fonti di un problema ambientale (ad esempio impatto dell'inquinamento acustico prodotto da un aeroporto nella zona circostante, impatto di scarichi diretti di effluenti sulla qualità delle acque locali, ecc.). In questi casi gli ECI consentono di misurare gli impatti ambientali dell'organizzazione.

Queste tre categorie di indicatori ambientali sono ora ampiamente accettate e riconosciute. Per poter dimostrare le capacità elencate qui di seguito, si consiglia alle organizzazioni di usare una combinazione di questi indicatori:

- le organizzazioni sono a conoscenza dell'impatto ambientale provocato dalle proprie attività, prodotti o servizi (ECI),
- esse prendono opportuni provvedimenti per garantire una gestione degli aspetti ambientali associati agli impatti ambientali (MPI),
- la gestione degli aspetti ambientali migliora le prestazioni ambientali (OPI).

Per le organizzazioni con impatti ambientali ridotti e un sistema di gestione ambientale meno complesso, gli indicatori più importanti sono in genere quelli correlati alle prestazioni ambientali.


### 3. Orientamenti

Nel selezionare gli indicatori ambientali di un determinato aspetto ambientale un'organizzazione dovrebbe anzitutto porsi le seguenti domande:

- Quali sono i principali aspetti e impatti ambientali dell'organizzazione?
- In quali settori si possono ottenere i migliori risultati?
- In quali settori si possono ridurre i costi grazie a miglioramenti ambientali?

Gli indicatori ambientali selezionati devono essere conformi alle principali priorità politiche in materia di ambiente.

- In che modo l'organizzazione influisce sulle condizioni ambientali locali o regionali?
- Quali sono i problemi ambientali predominanti nel dibattito politico in corso?
- Quali requisiti esterni influiscono sull'organizzazione?



Figura

Diagramma dei processi decisionali nella scelta degli indicatori di prestazioni ambientali

Le organizzazioni devono inoltre scegliere indicatori che migliorino la loro gestione. Gli indicatori che non contribuiscono alla gestione dell'organizzazione non saranno incorporati nella gestione corrente e avranno quindi una scarsa incidenza sul miglioramento delle prestazioni. In sintesi, soltanto gli indicatori che consentono al personale e ai quadri dirigenti di svolgere meglio le proprie mansioni sono i più adatti per l'organizzazione.

Nelle sezioni da a) fino a e) sono esaminati in dettaglio i criteri specificati al punto 3.3 dell'allegato III del regolamento EMAS per aiutare le organizzazioni nella scelta degli indicatori più adatti.



a) *Gli indicatori devono fornire una valutazione precisa delle prestazioni di un'organizzazione*

È importante che l'organizzazione possa valutare correttamente le proprie prestazioni ambientali. Gli indicatori ambientali devono quindi riflettere tali prestazioni nel modo più preciso possibile e fornire un'immagine equilibrata degli aspetti e degli impatti dell'organizzazione.

Se per esempio per ridurre le proprie emissioni nell'atmosfera o nell'acqua un'organizzazione produce più rifiuti solidi da inviare a discarica, essa deve valutare e indicare nella propria relazione i benefici ambientali generali. Ciò avrà delle implicazioni finanziarie in quanto si deve tener conto dei costi di smaltimento per poter valutare i costi e i benefici di questo intervento.

Qui di seguito, sono forniti esempi di indicatori e unità di misura da usare nella dichiarazione ambientale EMAS. Si riferiscono alle diverse categorie e sottocategorie di indicatori (cfr. tabella della sezione 2 sulle categorie di indicatori di prestazioni ambientali).

Oltre ai valori assoluti di impatti ambientali, le unità di misura possono anche trattare l'impatto ambientale per unità di prodotto o servizio, volume d'affari, vendite all'ingrosso o valore aggiunto lordo (indicatori di «eco-efficienza») o impatto ambientale per dipendente <sup>(1)</sup>.

PRESTAZIONI OPERATIVE: INDICATORI DI INPUT		
Categoria di indicatori	Esempi di indicatori	Esempi di unità di misura
Materiali	Materie prime, materiali operativi e ausiliari, acque sotterranee, acque di superficie, combustibili fossili, legno, ecc.	tonnellate all'anno tonnellate per tonnellate di prodotto all'anno tonnellate di sostanze pericolose/nocive all'anno tonnellate di sostanze pericolose/nocive per tonnellate di prodotto all'anno metri cubi all'anno metri cubi per tonnellate di prodotto
Energia	Elettricità, gas, petrolio, energie rinnovabili, ecc.	megawattore all'anno chilowattore per tonnellate di prodotto
Prodotti (da coordinare con settore funzionale «acquisti e investimenti»)	Prodotti preliminari, ausiliari e di ufficio ecc.	tonnellate all'anno chilogrammi di materiale pericoloso/nocivo per tonnellate di prodotto numero/percentuale di prodotti con etichette ecologiche (all'anno)
Servizi (da coordinare con il settore funzionale «acquisti e investimenti»)	Pulizia, smaltimento dei rifiuti, orticoltura, catering, comunicazione, servizi di ufficio, trasporti, viaggi, istruzione, pianificazione gestionale, servizi finanziari ecc.	tonnellate all'anno chilogrammi di materiale pericoloso/nocivo per unità del servizio (e all'anno) numero/percentuale di servizi con etichette ecologiche (all'anno)

PRESTAZIONI OPERATIVE: INDICATORI FISICI DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE		
Categoria di indicatori	Esempi di indicatori	Esempi di unità di misura
Progettazione	Edifici, macchinari, impianti, ecc.	perdite termiche degli edifici in watt per metri quadrati e kelvin percentuale di apparecchiature con parti riutilizzabili (all'anno)
Installazione	Edifici, macchinari, impianti, ecc.	percentuale di parti di macchinari progettati per riutilizzazione (all'anno) percentuale o numero di apparecchiature con etichette ecologiche o dichiarazioni ambientali (all'anno)

<sup>(1)</sup> L'uso di indicatori riferiti ai dipendenti va trattato con prudenza poiché in alcuni casi questa misura dipende molto dal mix capitale-manodopera della società.

## PRESTAZIONI OPERATIVE: INDICATORI FISICI DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Categoria di indicatori	Esempi di indicatori	Esempi di unità di misura
Funzionamento	Edifici, macchinari, impianti, ecc.	ore di funzionamento di macchinari o impianti specifici, all'anno tonnellate di sostanze, materiali o prodotti all'anno utilizzati per il funzionamento
Manutenzione	Edifici, macchinari, impianti, veicoli di trasporto, ecc.	ore di manutenzione necessarie per macchinari o impianti specifici all'anno tonnellate di sostanze, materiali o prodotti all'anno utilizzati per manutenzione
Uso del terreno	Habitat naturali, zone verdi, zone pavimentali, ecc.	chilometri quadrati (all'anno)
Trasporti	Consumo di carburante, emissioni da veicoli, viaggi d'affari per tipo di trasporto (aereo, automobile, autobus, treno), ecc.	consumo di carburante in tonnellate all'anno del parco auto emissioni di gas serra in tonnellate all'anno del parco auto massa o numero di particelle fini e ultrafini emesse all'anno del parco auto chilometri-persona all'anno

## PRESTAZIONI OPERATIVE: INDICATORI DI PRODUZIONE (OUTPUT)

Categoria di indicatori	Esempi di indicatori	Esempi di unità di misura
Emissioni	Emissioni nell'aria (gas serra, composti organici volatili, particelle fini e ultrafini, ecc.) Effluenti (scarico di sostanze pericolose specifiche, acqua di processo o acqua di raffreddamento, ecc.) Rifiuti [pericolosi <sup>(1)</sup> e non pericolosi], fanghi, calore, rumore, ecc.	tonnellate all'anno chilogrammi per tonnellate di prodotto metri cubi all'anno metri cubi per tonnellate di prodotto chilogrammi di sostanze per metro cubo di acque reflue percentuale di rifiuti riciclabile (all'anno) megajoules all'anno megajoules per tonnellate di prodotto decibel (in punti specifici)
Prodotti (progettazione, sviluppo, imballaggio, uso, recupero, smaltimento)	Sostanze in prodotti, materiale da imballaggio, consumo di energia di apparecchi, ecc.	tonnellate di materiale pericoloso/nocivo all'anno (e ad unità di prodotto) percentuale della massa di parti del prodotto progettate per riutilizzazione all'anno numero e percentuale di prodotti con etichette ecologiche <sup>(2)</sup> (all'anno) tonnellate di materiale da imballaggio all'anno
Servizi (progettazione, sviluppo, funzionamento)	Pulizia, smaltimento dei rifiuti, orticoltura, catering, comunicazione, servizi di ufficio, trasporti, viaggi, istruzione, pianificazione gestionale, servizi finanziari ecc.	tonnellate o chilogrammi di sostanze pericolose/nocive utilizzate per unità di servizio e anno consumo di combustibile in litri per unità di servizio e anno numero e percentuale di servizi con etichette ecologiche (all'anno)

PRESTAZIONI GESTIONALI: INDICATORI DI SISTEMA		
Categoria di indicatori	Esempi di indicatori	Esempi di unità di misura
Attuazione di politiche e di programmi	Obiettivi e target ambientali, condizioni del posto di lavoro, gestione dei dati, ecc.	percentuale di obiettivi e target raggiunti all'anno percentuale di unità/posti di lavoro con requisiti ambientali (all'anno) percentuale di unità/posti di lavoro integrati in sistemi ambientali di misura e gestione dei dati (all'anno)
Conformità	Audit, conformità con accordi ambientali volontari, ecc.	percentuale di unità/posti di lavoro verificati all'anno numero di target di accordi volontari raggiunti (all'anno)
Prestazioni finanziarie	Risparmio di risorse, ecc.	euro all'anno
Partecipazione dei dipendenti	Formazione ambientale, consultazione dei dipendenti, suggerimenti di dipendenti per miglioramenti, ecc.	giorni di formazione per dipendente e all'anno percentuale di formazione totale all'anno numero di riunioni con dipendenti/rappresentanti del personale all'anno numero di suggerimenti per dipendente e all'anno numero/percentuale di suggerimenti realizzati all'anno

PRESTAZIONI GESTIONALI: INDICATORI DI SETTORE FUNZIONALE		
Categoria di indicatori	Esempi di indicatori	Esempi di unità di misura
Gestione e pianificazione	Aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti connessi a decisioni, politiche di pianificazione, pianificazione dell'uso del territorio, impegni in mercati verdi, ecc.	numero di procedimenti di decisione politica per i quali è stata effettuata un'analisi di impatto ambientale (all'anno) percentuale di terreno destinato a rimanere o diventare habitat naturali o zone verdi (all'anno) valore totale in euro o percentuale di prodotti venduti sui mercati verdi
Acquisti e investimenti (da coordinare con indicatori di input relativi a prodotti e a servizi)	Prestazioni ambientali di fornitori e contraenti, ecc. Investimenti in progetti ambientali, ecc.	numero/percentuale di fornitori e contraenti con politiche ambientali o sistemi di gestione valore totale in euro o percentuale di investimenti di capitale in progetti ambientali all'anno
Salute e sicurezza sul posto di lavoro	Infortuni ambientali, malattie, qualità dell'aria all'interno dei locali, qualità dell'acqua nei posti di lavoro, rumore ecc.	numero di infortuni dei dipendenti all'anno giorni di malattia per dipendenti e anno concentrazione di sostanze nocive in milligrammi per litro o parti per milione livello di rumore in decibel in punti fissi
Relazioni comunitarie	Discussioni con gruppi di soggetti interessati (riunioni, partecipazione attiva ad eventi), ecc. Richieste esterne di dichiarazione ambientale, ecc.	numero di discussioni in giorni/persona all'anno numero di richieste esterne all'anno numero di download esterni dal sito web all'anno

## CONDIZIONI AMBIENTALI: INDICATORI DI COMPARTI AMBIENTALI

Categoria di indicatori	Esempi di indicatori	Esempi di unità di misura
Aria	Sostanze specifiche nell'aria (ossidi di zolfo e d'azoto, ozono, composti organici volatili, particelle fini e ultrafini, ecc.)	milligrammi per litro parti per milione
Acqua	Sostanze specifiche in fiumi, laghi, acque sotterranee (sostanze nutrienti, metalli pesanti, composti organici, ecc.)	milligrammi per litro
Terreno	Habitat naturali, settori protetti Suolo contaminato da metalli pesanti, antiparassitari, sostanze nutrienti, ecc.	percentuale di area (all'anno) cambiamento in chilometri quadrati all'anno metri quadrati/metri cubi di terreno contaminato per metro cubo (all'anno)

## CONDIZIONI AMBIENTALI: INDICATORI DI BIOSFERA E ANTROPOSFERA

Categoria di indicatori	Esempi di indicatori in pericolo	Esempi di unità di misura
Flora	Specie estinte e in pericolo	numero/percentuale rispetto a habitat naturali
Fauna	Specie estinte e in pericolo	numero/percentuale rispetto a habitat naturali
Esseri umani	Speranza di vita della popolazione locale, malattie ambientali della popolazione locale, concentrazione di contaminanti nel sangue della popolazione locale (piombo, ecc.)	speranza di vita in anni percentuale della popolazione locale con malattie specifiche (descrizione) milligrammi di agente inquinante per litro
Estetica, patrimonio naturale e cultura	Monumenti naturali	Chilometri quadrati


(<sup>1</sup>) I diversi tipi di rifiuti con impatti ambientali significativi devono essere riportati separatamente, in particolare nel caso dei rifiuti pericolosi, eventualmente con la descrizione e il codice delle voci pertinenti dell'elenco europeo di rifiuti (decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000).

(<sup>2</sup>) In tutto questo documento e con riferimento a EMAS si raccomanda di usare l'etichetta ecologica dell'Unione europea o le etichette ecologiche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni, cfr. <http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel>

NB: Spesso i comparti e gli ecosistemi ambientali locali sono i più pertinenti per gli indicatori della condizione ambientale (ECI). Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio: emissioni di gas serra) lo stato ambientale globale può anche essere importante. Se gli ECI non riflettono principalmente l'impatto ambientale dell'organizzazione registrata ma piuttosto l'impatto di altre organizzazioni o di fonti sconosciute, ciò va chiaramente menzionato nella comunicazione con i soggetti interessati.


Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di presentazione (in diagrammi) di indicatori di prestazioni ambientali. In molti casi è utile fornire non solo informazioni sull'anno precedente, ma anche sulle tendenze nell'arco di più anni.



Figura

Sviluppo di tre tipi differenti di rifiuti pericolosi espressi in migliaia di tonnellate all'anno tra il 1996 e il 2002: Scorie (10 04 01), scoria e scremature (10 04 02) e polvere di gas di combustione (10 04 04) (\*)

Se le organizzazioni intendono riportare indicatori di gestione come la formazione, può essere utile conoscere la parte della formazione dedicata agli argomenti ambientali o alternatively la proporzione di verifica (audit) dedicata all'ambiente. Ciò faciliterà un'organizzazione nella stima dei suoi costi di gestione ambientale.



Figura

Proporzioni di ore di formazione per dipendente in sicurezza, ambiente e qualità nel 2002

Se le organizzazioni desiderano riportare informazioni sulle loro prestazioni relativamente alla condizione dell'ambiente sarà utile conoscere il contributo relativo dell'organizzazione all'impatto ambientale. Se un'organizzazione riporta informazioni sulla condizione di un fiume locale sarebbe infatti utile stimare il suo contributo alla condizione generale del fiume per focalizzare meglio i suoi sforzi.

(\*) I codici tra parentesi si riferiscono ai codici delle diverse voci nell'elenco europeo dei rifiuti.

b) *Gli indicatori devono essere comprensibili e privi di ambiguità*

Per ragioni di credibilità e di efficacia del controllo di gestione è importante evitare che gli indicatori diano un'immagine distorta della situazione o risultino fuorvianti per i destinatari delle informazioni. Essi devono quindi essere chiari e comprensibili a tutti gli utilizzatori delle informazioni e corrispondere alle loro richieste di informazione, oltre che coerenti e focalizzati sui dati essenziali.

Nelle relazioni i dati sono spesso presentati in forma aggregata o normalizzata. Il vantaggio di poter trasmettere informazioni in modo succinto, tuttavia, non deve andare a scapito della comprensibilità. Ad esempio, indicare i dati rispetto ad un indice interno di riciclo in fabbrica potrebbe risultare poco chiaro se il metodo seguito per elaborare tale indice non viene spiegato in termini semplici.

La normalizzazione dei dati rispetto ad un anno di riferimento offre la possibilità di comparare le informazioni da un anno all'altro, ma rischia di non riflettere esattamente tutti gli aspetti delle prestazioni ambientali. È importante ad esempio spiegare le implicazioni connesse agli acquisti e alle cessioni in modo che il lettore possa capire la grandezza assoluta degli elementi riferiti nella relazione.

c) *Gli indicatori devono consentire una comparazione dei dati da un anno all'altro*

La comparabilità dei dati da un anno all'altro consente di seguire l'andamento delle prestazioni ambientali di un'organizzazione. L'importanza di una scelta corretta degli indicatori ambientali sin dall'inizio del processo di informazione è evidente ed ha lo scopo di poter comparare le informazioni di anno in anno. Se i parametri scelti per riportare informazioni circa un determinato aspetto o impatto ambientale cambiano, è spesso difficile poi valutare se effettivamente si sia verificato un miglioramento.

Se per esempio il parametro «energia» riferito all'anno 1 è riportato in termini di consumo complessivo, mentre nell'anno 2 è riportato come consumo di energia per tonnellata di prodotto, diventa impossibile comparare i dati da un anno all'altro. Un'organizzazione deve pertanto salvaguardare la continuità quando sceglie gli indicatori che la interessano; inoltre per evitare confusioni è bene riportare oltre agli indicatori anche i valori assoluti, come illustrato dalla tabella seguente.

Tabella

Esempio di tabella che permette la comparazione da un anno all'altro <sup>(1)</sup>

Indicatore	Unità	1993	1994	1995
Dipendenti	persone	548	520	409
Fatturato	milioni	87,6	78,5	74,2
Produzione	t	4 075	3 639	2 933
Consumo energetico	MWh	89 285	82 422	73 865
Consumo di energia/cotone	kWh/kg	21,9	22,2	23,7
Consumo di acqua	m <sup>3</sup>	249 670	241 450	219 010
Consumo di acqua/cotone	l/kg	—	62,9	64,7
MST/Ökotex <sup>(2)</sup> 100 testato	%	50	90	99
Tintura senza metalli pesanti	%	35,2	35,3	40
Rifiuti	kg	158 014	102 598	81 658

<sup>(1)</sup> Rauberger (1998).

<sup>(2)</sup> MST «Markenzeichen schadstoffgeprüfter Textilien (etichetta per tessuti controllati con riferimento a sostanze nocive)» del «Verein für verbraucher- und umweltfreundliche Textilien (VvuT, associazione dei consumatori per tessili rispettosi dell'ambiente)». «Ökotex» è un riferimento «Öko-Tex Standard 100» (cfr. il sito web <http://www.oeko-tex.com>).

Le organizzazioni devono inoltre essere consapevoli del fatto che, per fornire un quadro preciso dell'evoluzione delle proprie prestazioni ambientali nel tempo, devono riportare le medie annue assolute e, se necessario, la varianza. Se ciò non è indicato, va scelto come base di riferimento un anno medio o una media su lungo termine, evitando gli anni che presentano picchi eccezionali.

Talvolta è necessario modificare i metodi utilizzati per riportare i dati riferiti ad un determinato aspetto ambientale. In tal caso l'organizzazione dovrebbe cercare di garantire comunque la comparabilità dei dati nel corso del tempo, ad esempio ricalcolando in base al nuovo metodo i dati degli anni precedenti.

d) Gli indicatori devono consentire la comparazione a livello settoriale, nazionale o regionale

Presupposto essenziale della comparabilità dei dati è il ricorso ad un metodo di elaborazione unico e comune, per evitare di paragonare elementi eterogenei. Per il consumo di energia bisogna ad esempio distinguere tra consumo energetico primario e secondario. Un'organizzazione deve pertanto applicare uno «standard comune» quando stabilisce i propri indicatori. Talvolta sono le associazioni commerciali o professionali oppure le amministrazioni locali, nazionali o regionali a fissare questi standard comuni. Le organizzazioni devono conoscere i parametri di riferimento stabiliti e scegliere i propri indicatori in modo da garantire la comparabilità dei loro dati con questi parametri. Per evitare di appesantire inutilmente le relazioni, le organizzazioni devono scegliere tra i numerosi parametri di riferimento a disposizione quelli più pertinenti al loro settore.

Tabella


Esempio di tabella che permette la comparazione con il parametro di riferimento (1)

Indicatore Unità	Minimo	Media	Massimo	Banca di Colonia
Elettricità [MWh]/dipendente	4,3	5	6,8	6,8
Riscaldamento [G]/dipendente	18,2	24,6	29,8	26,3
Consumo acqua [l]/dipendente e al giorno	40	83	171	117
Consumo carta [kg]/dipendente	116	138	209	209
Consumo carta per copia [fogli]/dipendente	9	18	23	19
Viaggi [km]/dipendente	410	880	1 100	600

(1) Rauberger (1998).

e) Gli indicatori devono consentire la comparazione con i requisiti di legge

Per una migliore gestione interna e una maggiore credibilità all'esterno un'organizzazione deve poter dimostrare le proprie prestazioni in riferimento ai requisiti di legge. Se sono stati stabiliti requisiti vincolanti per un determinato aspetto che l'organizzazione ha incluso nella propria relazione, tali requisiti devono essere presentati nella stessa tabella o in un grafico assieme ai dati sulla prestazione.



Figura

Esempio di un grafico che permette la comparazione con un requisito di legge

#### 4. Riepilogo

Prima di decidere gli indicatori per monitorare un determinato aspetto ambientale, un'organizzazione deve porsi le seguenti domande:

- a) I dati rappresentano l'impatto ambientale dell'organizzazione?
- b) Gli indicatori consentono di quantificare i target ambientali?
- c) I dati coadiuvano il processo di gestione dell'organizzazione?
- d) I dati sono comprensibili senza spiegazioni complicate?
- e) Il formato in cui sono presentati i dati consente una comparazione di anno in anno?
- f) È stato tenuto conto di eventuali vincoli legislativi per l'aspetto preso in considerazione?
- g) È possibile comparare i dati con i parametri di riferimento pertinenti per l'aspetto in questione?

Se la risposta a una di queste domande è NO, l'organizzazione deve rivedere i parametri alla base di tale indicatore ambientale. In ogni caso è opportuno riesaminare periodicamente gli indicatori selezionati, per verificare che siano ancora pertinenti e per tenere conto di nuove informazioni o sviluppi.

---



## ALLEGATO II

**PUBBLICAZIONI DI PORTATA GENERALE, NAZIONALE O LOCALE CONCERNENTI GLI INDICATORI AMBIENTALI**

ANPA — Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1998): «Manuale per l'attuazione del Sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)», CD-ROM Sezione banca dati indicatori, Roma, Internet: [www.anpa.it/emas](http://www.anpa.it/emas)

Associazione per la gestione ambientale nelle banche; casse di risparmio e compagnie di assicurazione (VfU) e ministero federale tedesco dell'Ambiente (1997): «Tempo per agire — Gestione ambientale nelle istituzioni finanziarie — Un'indagine sugli sviluppi recenti che comprende principi e direttive per equilibri eco-interni di fornitori finanziari di servizi», Bonn, Internet: [www.vfu.de](http://www.vfu.de)

Business in the Community (2000): «Winning With Integrity», Londra, Internet: [www.bitc.org.uk](http://www.bitc.org.uk)

Business in the Community (2001): «A Measure of Progress», Londra, Internet: [www.bitc.org.uk](http://www.bitc.org.uk)

FORGE Group (2000): «Guidelines on Environmental Management and Reporting for the Financial Services Sector», Internet: [www.bba.org.uk](http://www.bba.org.uk)

Ministero federale tedesco dell'Ambiente e Agenzia federale dell'ambiente (ed. 1997): «Una guida agli indicatori ambientali costituiti», Bonn/Berlino, Internet: [www.umweltbundesamt.de](http://www.umweltbundesamt.de)

Agenzia federale tedesca dell'ambiente (1999): «Leitfaden betriebliche Umweltauswirkungen — Ihre Erfassung und Bewertung im Rahmen des Umweltmanagements. (Orientamenti sugli impatti ambientali operativi — Raccolta e valutazione nel quadro della gestione ambientale)», Berlino, Internet: [www.umweltbundesamt.de](http://www.umweltbundesamt.de)

Global reporting initiative (2002): «Sustainability reporting guidelines», Boston, USA, Internet: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

EN/ISO 14031:1999 «Environmental management — Environmental performance evaluation — Guidelines», Ginevra, Internet: [www.iso.ch](http://www.iso.ch)

ISO/TR 14032:1999 «Environmental management — Examples of environmental performance evaluation (EPE)», Ginevra, Internet: [www.iso.ch](http://www.iso.ch)

Jasch, C. e Rauberger, R. (1998): «Leitfaden Kennzahlen zur Messung der betrieblichen Umwelleistung (Orientamenti per misurare le prestazioni ambientali dell'azienda)» edito dal Ministero federale austriaco «Ambiente, Gioventù e Famiglia», Vienna, IÖW Wien Pubblicazioni n. 25/1998; Internet: [www.ioew.at/ioew/index.html](http://www.ioew.at/ioew/index.html)

Rauberger, R. (1998): «Erweitertes betriebliches Umweltcontrolling (Controllo ambientale ampliato dell'azienda)», in «Praxishandbuch Umweltschutz Management», edito da Hans-Peter Wruk e da Horst Ellringmann, Colonia, Deutscher Wirtschaftsdienst, Internet: [www.dvd-verlag.com](http://www.dvd-verlag.com)

UK Association of Certified and Chartered Accountants and Certified Accountants Educational Trust (2001): «An Introduction to Environmental Reporting», Londra, Internet: [www.accaglobal.com](http://www.accaglobal.com). (Associazione britannica dei contabili certificati e Fondo educativo dei contabili certificati)

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2000): «Environmental Reporting — Guidelines for Company Reporting on Waste», Londra, DEFRA Publications, Internet: [www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm](http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm). (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali)

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2000): «Environmental Reporting Guidelines for Company Reporting on Water», Londra, DEFRA Publications, Internet: [www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm](http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm). (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali)

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2001): «Environmental Reporting — General Guidelines», Londra, DEFRA Publications, Internet: [www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm](http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm). (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali — «Relazione ambientale — Orientamenti»)

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2001): «Guidelines for Company Reporting on Greenhouse Gas Emissions», Londra, DEFRA Publications, Internet: [www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm](http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm). (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali — Orientamenti per le relazioni delle imprese sulle emissioni di gas serra)

United Nations Division for Sustainable Development (2001): «Environmental Management Accounting, Procedures and Principles», United Nations publication, Economic and Social Affairs Series, Internet: [www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm](http://www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm). (Divisione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (2001): «Gestione ambientale, contabilità, procedimenti e principi», pubblicazione delle Nazioni Unite, Serie Attività economiche e Affari sociali)

VDI — Verein Deutscher Ingenieure (ed. 2001): «Betriebliche Kennzahlen für das Umweltmanagement — Leitfaden zu Aufbau, Einführung und Nutzung», VDI Richtlinie Nr. 4050, Düsseldorf, Internet: [www.vdi.de](http://www.vdi.de). (Indicatori operativi di gestione ambientale — Orientamenti in materia di elaborazione, introduzione e uso n. 4050)

World Business Council for Sustainable Development (2000): «Measuring eco-efficiency — a guide to reporting company performance», Ginevra, Internet: [www.wbcsd.org/newscenter/reports/2000/MeasuringEE.pdf](http://www.wbcsd.org/newscenter/reports/2000/MeasuringEE.pdf)

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

**che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti l'Estonia e la Lituania**

[notificata con il numero C(2003) 2561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/533/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 98/371/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/940/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei.
- (2) L'importazione di carni fresche di animali domestici della specie suina provenienti dall'Estonia e dalla Lituania destinate al consumo umano non era consentita per ragioni zoonositarie, relative in particolare alla lotta contro la peste suina classica.
- (3) Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane hanno chiesto l'autorizzazione di esportare carni suine nella Comunità sostanziano la loro richiesta con informazioni sullo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania e sulla lotta contro la peste suina classica.
- (4) Nel febbraio 2003 esperti veterinari della Comunità hanno effettuato missioni volte a verificare la situazione zoonositaria nei due paesi.
- (5) Sulla base dei rendiconti delle suddette missioni e degli ulteriori ragguagli forniti dalle competenti autorità veterinarie estoni e lituane, lo stato sanitario dei suini in Estonia e Lituania può ritenersi soddisfacente per quanto concerne la peste suina classica.

- (6) È pertanto opportuno autorizzare l'esportazione di carni suine estoni e lituane nella Comunità, nel rispetto di determinate condizioni sull'impiego dei residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini. Le competenti autorità veterinarie estoni e lituane si sono impegnate, ai fini dell'esportazione di carni suine, a stilare un elenco degli allevamenti suini sottoposti a regolare sorveglianza veterinaria ed a idonei controlli, in modo da escludere qualsiasi impiego di residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini.
- (7) La decisione 98/371/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione 98/371/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 325 del 30.11.2002, pag. 40.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione di carni fresche

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/Caprini		Solipedi		
		MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>	MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>	MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>	MC <sup>(1)</sup>	GS <sup>(2)</sup>	
Albania	AL	—		—		—		—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA	—		—		—		—	—	—
Repubblica di Bulgaria	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	—		—		—		D	—	E
Bielorussia	BY	—		—		—		—	—	E
Repubblica ceca	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
Estonia	EE	—		B	A	—		—	—	E
Repubblica federale di Jugoslavia	FY	—		—		—		D	—	E
	FY-1	A		—		C		D	—	E
	FY-2	—		—		—		D	—	E
Croazia	HR	A		—		C		D	—	E
Ungheria	HU	A		B		C		D	—	E
Estonia	LT	A		B	A	C		D	—	E
Lettonia	LV	—		—		—		—	—	E
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(3)</sup>	MK	—		—		C		D	—	E
Polonia	PL	A		B	A	C		D	—	E
Romania	RO	A		—		C		D	—	E
Russia	RU	—		—		—		—	—	E
Slovenia	SI	A		—		C		D	—	E
Repubblica slovacca	SK	A		B	A	C		D	—	E

N.B. Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, E, F) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III della decisione 98/371/CEE che devono essere utilizzati per ciascuno dei prodotti e per ciascuna origine conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione. Il segno "—" indica che non sono consentite importazioni.

(2) GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d ...) che figurano nelle tabelle si riferiscono alle garanzie supplementari che i paesi esportatori sono tenuti a fornire come precisato all'allegato IV. Dette garanzie saranno riportate dal paese esportatore nella sezione V di ogni modello di certificato precisato all'allegato III.

(3) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

**che modifica la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le malattie trasmissibili in esse elencate e che modifica la decisione 2002/253/CE per quanto riguarda la definizione dei casi per le malattie trasmissibili**

[notificata con il numero C(2003) 2301]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/534/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, lettere a) e c), e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2119/98/CE prevede l'istituzione di una rete a livello comunitario finalizzata a promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di prevenzione e controllo delle categorie di malattie trasmissibili in essa contemplate. Tale decisione dovrebbe applicarsi alle malattie provocate da agenti appositamente modificati al fine di massimizzarne la morbilità e/o la mortalità a seguito di un rilascio deliberato.
- (2) La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> elenca determinate malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE.
- (3) La decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, stabilisce la definizione dei casi per le malattie trasmissibili elencate nella decisione 2000/96/CE.
- (4) È opportuna una corrispondenza tra le malattie trasmissibili delle quali la decisione 2002/253/CE stabilisce la definizione dei casi e le malattie trasmissibili elencate nella decisione 2000/96/CE.
- (5) Il vaiolo potrebbe costituire una grave minaccia per la sanità pubblica in caso di rilascio deliberato. Questa malattia trasmissibile dovrebbe pertanto essere compresa tra quelle elencate nell'allegato I della decisione 2000/

96/CE della Commissione. In relazione al vaiolo una definizione dei casi dovrebbe essere inclusa nella decisione 2002/253/CE.

- (6) Anche se il tetano non è trasmissibile da un individuo all'altro e si manifesta solo sporadicamente nella Comunità, la valutazione dei programmi di vaccinazione fondata sulla sorveglianza contribuirebbe al miglioramento delle politiche di vaccinazione. Il tetano dovrebbe pertanto essere elencato tra le malattie trasmissibili di cui alla decisione 2000/96/CE. In relazione al tetano una definizione dei casi è già inclusa nella decisione 2002/253/CE.
- (7) Il rilascio deliberato di antrace nella Comunità costituirebbe un grave rischio per la sanità pubblica. Tale malattia dovrebbe pertanto essere elencata tra le malattie trasmissibili di cui alla decisione 2000/96/CE. In relazione all'antrace una definizione dei casi è già inclusa nella decisione 2002/253/CE.
- (8) La trasmissione del botulismo non si limita all'intossicazione alimentare e si dovrebbe quindi sopprimere qualsiasi riferimento a questa modalità di trasmissione della malattia.
- (9) Per quanto attiene alla difterite è opportuno rivedere la definizione dei casi di cui alla decisione 2002/253/CE in modo da tener conto dei dati scientifici più recenti.
- (10) La decisione 2000/96/CE definisce i criteri di selezione di malattie trasmissibili e di settori speciali da incorporare nella sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria istituita in forza della decisione n. 2119/98/CE. In caso di rilascio deliberato tali criteri verrebbero soddisfatti dalla febbre Q e dalla tularemia. Queste malattie si manifestano anche naturalmente nella Comunità europea. La sorveglianza fondata sulla definizione dei casi offrirebbe un ulteriore vantaggio. Tali malattie trasmissibili dovrebbero pertanto essere comprese nell'elenco di cui alla decisione 2000/96/CE. Inoltre, in relazione alla febbre Q e alla tularemia una definizione dei casi dovrebbe essere inclusa nella decisione 2002/253/CE.
- (11) È quindi necessario modificare in tal senso la decisione n. 2119/98/CE e le decisioni 2000/96/CE e 2002/253/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.<sup>(3)</sup> GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44.

- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione n. 2119/98/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

L'allegato della decisione 2002/253/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

---

*ALLEGATO I*

L'ultimo trattino dell'allegato della decisione n. 2119/98/CE è sostituito dal seguente:

- «— Altre malattie (rabbia, tifo esantematico, febbri emorragiche virali, malaria e ogni altra malattia epidemica grave non ancora classificata, comprese le malattie provocate da agenti appositamente modificati al fine di massimizzarne la morbilità e/o la mortalità a seguito di rilascio deliberato, ecc.)».

---

*ALLEGATO II*

L'allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato come segue:

- 1) al punto 2.1, sono aggiunti i termini seguenti:  
«vaiolo  
tetano»;
  - 2) al punto 2.4, prima del termine «Botulismo» viene inserito il termine «Antrace»;
  - 3) il testo del punto 2.5.3 è modificato come segue:
    - a) dopo il termine «Echinococcosi» viene inserito il termine «Febbre Q»;
    - b) viene aggiunto il termine «Tularemia».
-

## ALLEGATO III

Nell'allegato della decisione 2002/253/CE il paragrafo intitolato «DEFINIZIONE DEI CASI» è modificato come segue:

- 1) il titolo «BOTULISMO ALIMENTARE» è sostituito dal titolo «BOTULISMO»;
- 2) il testo relativo alla «DIFTERITE» è sostituito dal seguente:

«DIFTERITE

**Descrizione clinica**

Quadro clinico compatibile con la difterite respiratoria, vale a dire affezione delle vie respiratorie superiori caratterizzata dalla presenza di una membrana aderente alle tonsille, alla faringe o al naso associata a mal di gola e lieve febbre, oppure con la difterite non respiratoria, ovvero malattia caratterizzata da ulcere cutanee, congiuntivali, dell'orecchio, genitali, o di altro tipo.

**Criteri diagnostici di laboratorio**

Individuazione di *Corynebacterium* produttore di tossina difterica (di norma il *Corynebacterium diphtheriae* o il *C. ulcerans*) da un campione clinico.

**Classificazione dei casi**

Possibile:	N.A.
Probabile:	un caso clinicamente compatibile.
Portatori asintomatici:	portatori asintomatici di ceppi produttori di tossina.
Confermato:	un caso clinicamente compatibile confermato in laboratorio con l'individuazione di un ceppo produttore di tossina di <i>Corynebacterium</i> oppure un caso clinicamente compatibile con un collegamento epidemiologico ad un caso confermato in laboratorio.

Va osservato che devono essere dichiarati sia i casi di difterite respiratoria sia quelli di difterite non respiratoria con individuazione di ceppi produttori di tossina, nonché i portatori asintomatici di ceppi produttori di tossina eventualmente individuati. Non devono essere segnalati i casi di *C. diphtheriae* o *C. ulcerans* non produttore di tossina.»

- 3) dopo il testo relativo alla «POLIOMIELITE PARALITICA» viene inserito il seguente testo:

«FEBBRE Q

**Descrizione clinica**

Affezione febbrile accompagnata da rigidità, mialgia, senso di malessere e cefalea retrobulbare. La malattia grave può comportare epatite acuta, polmonite, meningoencefalite e aborto. Gli accertamenti laboratoristici possono rivelare un innalzamento degli enzimi epatici e anomalie alla radiografia.

**Criteri diagnostici di laboratorio**

- Individuazione di *Coxiella burnetii* in un campione clinico.
- Dimostrazione di una risposta anticorpale specifica.
- Dimostrazione della presenza di *C. burnetii* in un campione clinico con rilevamento dell'antigene o dell'acido nucleico.

Per casi probabili: un unico titolo elevato di anticorpi specifici.

**Classificazione dei casi**

Possibile:	N.A.
Probabile:	un caso clinicamente compatibile che soddisfa i criteri di laboratorio relativi ad un caso probabile o che ha un collegamento epidemiologico.
Confermato:	un caso confermato in laboratorio, clinicamente compatibile o con un collegamento epidemiologico.»

- 4) dopo il testo relativo alla «SCHIGELLOSI» viene inserito il seguente testo:

«VAIOLO

**Descrizione clinica**

Malattia con manifestazione improvvisa di febbre superiore a 38 °C, seguita da un esantema caratterizzato da vescicole o pustole tese nella stessa fase di evoluzione, senza alcun'altra causa apparente e con una distribuzione prevalentemente centrifuga.



Tra le presentazioni atipiche possono figurare:

- lesioni emorragiche,
- lesioni piane a superficie vellutata che non hanno l'aspetto di vescicole tipiche e che non evolvono in pustole.

#### **Criteri diagnostici di laboratorio**

Individuazione del virus del vaiolo (*Variola*) in un campione clinico, oppure

Individuazione del DNA del virus *Variola* in un campione clinico mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) e successivo sequenziamento.

Individuazione del DNA del virus *Variola* in un campione clinico mediante microscopia elettronica (ME) a colorazione negativa.

#### **Classificazione dei casi**

- |             |  |
|-------------|--|
| Possibile:  | un caso clinicamente compatibile.<br>Un caso che ha una presentazione atipica ed un collegamento epidemiologico a casi confermati o probabili.                     |
| Probabile:  | un caso clinicamente compatibile con individuazione dell'orthopoxvirus mediante ME o PCR, oppure collegamento epidemiologico ad altri casi probabili o confermati. |
| Confermato: | Per il primo caso, un caso clinicamente compatibile confermato in laboratorio mediante ME e PCR e successivo sequenziamento.                                       |

In presenza di un focolaio, un caso clinicamente compatibile con un collegamento epidemiologico e, laddove possibile, conferma di laboratorio mediante ME o PCR.»;

- 5) dopo il testo relativo alla «TUBERCOLOSI» viene inserito il seguente testo:

«TULAREMIA

#### **Descrizione clinica**

Quadro clinico compatibile con una delle varie forme di tularemia:

- ulceroghiandolare (ulcera cutanea con linfadenopatia regionale),
- ghiandolare (linfadenopatia regionale senza ulcera),
- oculoghiandolare (congiuntivite con linfadenopatia preauricolare),
- orofaringea (stomatite oppure faringite oppure tonsillite e linfadenopatia cervicale),
- intestinale (dolore intestinale, vomito e diarrea),
- polmonare (malattia polmonare primaria),
- tifoidea (affezione febbrile senza segni e sintomi precoci di localizzazione).

#### **Criteri diagnostici di laboratorio**

- Individuazione di *Francisella tularensis* in un campione clinico.
- Dimostrazione di una risposta anticorpale specifica.

Per casi probabili:

- Un unico titolo elevato.
- Individuazione di *F. tularensis* in un campione clinico mediante test di fluorescenza.

#### **Classificazione dei casi**

- |             |   |
|-------------|---|
| Possibile:  | N.A.  |
| Probabile:  | un caso clinicamente compatibile che soddisfa i criteri di laboratorio relativi ad un caso probabile o che ha un collegamento epidemiologico. |
| Confermato: | un caso clinicamente compatibile confermato in laboratorio.»  |
-

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 22 luglio 2003**

**che modifica la decisione 2003/218/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia**

[notificata con il numero C(2003) 2601]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione nel 2003 della situazione della febbre catarrale degli ovini, la Commissione ha adottato la decisione 2003/218/CE, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e che stabilisce norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE <sup>(2)</sup>. Tale decisione prevede la creazione di zone in base al livello di rischio meno elevato (sezione 1 degli allegati I A, I B e I C) o più alto (sezione 2 degli allegati I A, I B e I C) constatato. Tenuto conto della situazione epidemiologica e dei fattori ambientali, è necessario delimitare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE, tutte le zone in cui saranno istituite zone di protezione e di sorveglianza in ciascuno Stato membro interessato, specificando al tempo stesso le condizioni applicabili ai movimenti degli animali per i quali si deroga alle restrizioni applicabili in funzione del livello di rischio meno elevato o più alto constatato.
- (2) Per quanto riguarda l'Italia, il programma di sorveglianza ha dimostrato casi di sieroconversione nelle province di Campobasso e di Chieti, che rivelano la presenza del virus della febbre catarrale degli ovini.
- (3) Queste due province devono essere pertanto aggiunte alle zone di protezione e di sorveglianza in Italia.

- (4) Tenuto conto del livello di circolazione del virus e della copertura vaccinale nelle province di Campobasso e di Chieti, queste province devono essere considerate zone a rischio meno elevato e inserite nella sezione 1 dell'allegato I B della decisione 2003/218/CE.
- (5) La decisione 2003/218/CE deve essere pertanto modificata in conformità.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione 2003/218/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 agosto 2003.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2002, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**(zone di protezione e di sorveglianza)**

## ALLEGATO I A

**Sezione 1**

Sicilia: Catania, Enna, Messina

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Brindisi, Foggia

**Sezione 2**

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Puglia: Bari, Lecce, Taranto

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

## ALLEGATO I B

**Sezione 1**

*Francia:*

Corse du sud, Haute Corse

*Italia:*

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Lazio: Viterbo, Roma

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Molise: Isernia, Campobasso

Abruzzo: l'Aquila, Chieti

**Sezione 2**

Lazio: Latina, Frosinone

## ALLEGATO I C

Sezione 1: l'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative elencate nella sezione 2.

Sezione 2: le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.»

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2003

**che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia»**

[notificata con il numero C(2003) 2587]

(I testi in lingua francese, greca e italiana sono i soli facenti fede)

(2003/536/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 <sup>(5)</sup>, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE <sup>(7)</sup>.

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intraprese secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 30 aprile 2003 e riguardanti materie in essa trattate,

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

<sup>(7)</sup> GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

*Articolo 2*

La Repubblica francese, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## Totale delle rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della decisione	Esercizio finanziario
Latte e prodotti lattiero-caseari	FR	2040, 2049	Rettifica forfetaria del 10 % per carenze nei controlli essenziali + rettifica per cattiva gestione delle garanzie	EUR	932 171,48	0,00	932 171,48	1997-1999
Ortofrutticoli	FR	1512	Calcolo erroneo dell'indennità comunitaria di ritiro (ICR)	EUR	8 949,00	0,00	8 949,00	2002
Seminativi	FR	1041-1062	Rettifica forfetaria del 2 % per carenze nei controlli sul posto	EUR	5 585 865,00	0,00	5 585 865,00	2000-2001
Totale FR					6 526 985,48	0,00	6 526 985,48	
Vino e tabacco	GR	1630	Cattiva procedura di controllo dei titoli alcolometrici delle uve e assenza di controlli essenziali	EUR	1 107 610,00		1 107 610,00	1999-2000
Premi per animali	GR	2120-2122	Rettifiche forfetarie del 25 % (2000) e del 10 % (1999) per carenze nei controlli essenziali	EUR	12 979 608,50	814 240,55	12 165 367,95	1999-2000
Premi per animali	GR	2220, 2221	Rettifica forfetaria del 5 % per carenze nei controlli essenziali	EUR	14 200 695,85		14 200 695,85	1999-2000
Olio d'oliva, piante tessili e sementi	GR	1210	Rettifica forfetaria del 5 % per carenze nel sistema dei controlli	EUR	45 138 544,00	20 998 254,38	24 140 289,62	1999-2000
Totale GR					73 426 458,35	21 812 494,93	51 613 963,42	
Ortofrutticoli	IT	1515	Rettifiche forfetarie del 5 % (2000/2001) e del 10 % (1999/2000) per carenze nei controlli	EUR	22 251 827,08	0,00	22 251 827,08	1999-2002
Olio d'oliva, piante tessili e sementi	IT	1210	Rettifica forfetaria del 2 % per lacune nella gestione e inefficacia dei controlli	EUR	13 048 335,00		13 048 335,00	2000
Totale IT					35 300 162,08	0,00	35 300 162,08	

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**AZIONE COMUNE 2003/537/PESC DEL CONSIGLIO**  
**del 21 luglio 2003**  
**che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente**  
**e modifica l'azione comune 2002/965/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

*Articolo 2*

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

L'articolo 1 dell'azione comune 2002/965/PESC e l'articolo 2 dell'azione comune 2003/445/PESC sono abrogati.

considerando quanto segue:

- (1) L'azione comune 2002/965/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente <sup>(1)</sup>, è stata prorogata dall'azione comune 2003/445/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup> fino al 31 dicembre 2003.
- (2) L'azione comune 2003/445/PESC prevede che il Consiglio nomini un nuovo rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente in seguito alle dimissioni del sig. Miguel-Angel MORATINOS.
- (3) Il 14 luglio 2003 il Consiglio ha deciso di nominare l'ambasciatore Marc OTTE nuovo rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente.
- (4) L'azione comune 2002/965/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

*Articolo 3*

La presente azione comune entra in vigore il 14 luglio 2003.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

*Articolo 4*

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

*Articolo 1*

Il sig. Marc OTTE è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. FRATTINI

---

<sup>(1)</sup> GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 18.6.2003, pag. 70.